

CUMULO GIURIDICO

Trib. Reggio Emilia 1221/11 28.07.11 (1.8.11) Dott.ssa Casadonte Conferma sent. n. 2116/08 del Giudice di Pace di RE che ha ritenuto applicabili gli articoli 8 e 8 bis della L. 689/81 prevalenti sull'art. 198 cds

Trib. Reggio Emilia 241/13 7.2.13 Dr. Marini

Da un lato parte appellante ritiene che dovrebbe trovare applicazione l'art. 8 bis L. 689/81 secondo cui "le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate ai fini della reiterazione quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria" dall'altro il Comune invoca l'applicazione dell'art. 198 cds il quale dopo aver disposto che "salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo" al secondo comma ha precisato che "in deroga a quanto disposto dal comma 1, nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione".

Ritiene questo Tribunale che, nel caso in esame, la norma del codice della strada debba necessariamente trovare applicazione in funzione di un principio di specialità. Ciò tuttavia, non significa che non si debba tenere conto, come ha stabilito l'Ordinanza 26.1.07 n. 14 della Corte Costituzionale, della contiguità temporale tra le singole violazioni seguendo il principio che maggiormente ravvicinate temporalmente sono dette violazioni, e maggiore possibilità vi è di ritenere che esse costituiscano, di fatto, un'entità unica.

Ne consegue annullamento di vari verbali, fra tanti, e della conferma solo di due (su ventisette).

Sent. Trib. RE Dr. Ramponi 24.1.13 n.

Non ignora il Tribunale che la Corte Costituzionale, con Ordinanza n. 14/07 ha suggerito una interpretazione conforme a costituzione del citato art. 198 assumendo a) la inapplicabilità della deroga del cumulo giuridico in esso prevista alla ipotesi di violazione unitaria per unicità della condotta b) specificando nondimeno che presupposti per rinvenire non solo una condotta unitaria ma anche un'unica violazione sarebbero da individuarsi non solo nella contiguità temporale tra i due accertamenti e il fatto che siano stati compiuti lungo la stessa via

In altri termini la interpretazione suggerita dalla Corte delle leggi tende ad escludere che possa applicarsi il disposto dell'art. 198 comma 2 nel caso in cui sussista la prova che, pur a fronte di un duplice riscontro elettronico o meccanico del passaggio in un varco, tale duplice accertamento non solo si riferisca ad una unica condotta, ma altresì sia invero configurabile una sola violazione del divieto di accesso.

Per converso la Consulta non esclude la compatibilità rispetto al di una interpretazione tesa ad impedire, nelle ipotesi specificamente normate da tale fattispecie, la praticabilità di un cumulo giuridico, tanto in caso di pluralità di violazioni compiute con un'unica condotta, tanto nel caso di una pluralità di violazioni avvinse da un'unica finalità trasgressiva. Il concetto di unitarietà del fatto illecito va infatti valutato con riferimento alla prospettiva normativa ed alla ratio e teleologia della fattispecie violata. Orbene, essendo le norme sul divieto di accesso alla ZTL evidentemente preposte a impedire indiscriminati accessi ad un'area del centro storico che si vuole il più possibile sgombra da autoveicoli, è chiaro che potrà ancora affermarsi

una unica violazione solo se la condotta di accesso compiuta dal guidatore non autorizzato avvenga mediante una condotta di guida unitaria.